



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*novembre 2019*

**Oggetto:** laureata in Tecniche della Prevenzione per l'ambiente e nei luoghi di lavoro – iscrizione all'albo dei periti industriali laureati - esclusione.

Rispondiamo in merito alla possibilità di sostenere gli esami di Stato per una laureata in Tecniche della Prevenzione dell'ambiente e nei luoghi di lavoro (SNT- 4 delle lauree sanitarie).

Orbene, nel 2018 è stato istituito il nuovo ordine unico delle professioni sanitarie, dove sono ricomprese anche le lauree afferenti la prevenzione, tra cui la Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di Lavoro.

L'istituzione delle Professioni Sanitarie, di cui alla Legge n. 3/2018, ha comportato la definizione di una riserva legale per le attività specifiche, che la legge attribuisce esclusivamente a coloro che siano iscritti al relativo Albo della professione sanitaria di "*Tecnico della Prevenzione per l'ambiente e nei luoghi di lavoro*", e che siano in possesso del titolo di laurea, previsto dalla legge.

Al pari di quanto avviene per l'iscritto all'albo professionale dei Periti Industriali, per esercitare la professione di "*Tecnico della prevenzione*", è necessario iscriversi presso il corrispondente ordine delle professioni sanitarie previsto dalla Legge n. 3/2018, cd. "*Legge Lorenzin*" e non può esercitare lo stesso diritto di iscrizione all'albo dei periti industriali, nel cui ordinamento, con particolare riferimento al D.P.R. n. 328/2001, non si rinviene tale laurea per poter accedere agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.

Pertanto, la laureata istante, se intende ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnico della prevenzione, deve necessariamente iscriversi all'albo relativo.

Correlativamente, si ripete che non è possibile conseguire il titolo professionale di perito industriale laureato, in quanto nell'ordinamento professionale dei periti industriali non è previsto né il titolo di accesso né la specializzazione in tecnico della prevenzione relativa alla laurea in parola né la laurea sanitaria in parola è stata dichiarata equipollente dai Ministeri competenti a taluna delle lauree triennali, previste dall'art. 55 comma 2 lett. d) D.P.R. n. 328/2001, che, in via ipotetica, avrebbe consentito l'ammissione agli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale laureato.